

REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 196/2003
Approvato con deliberazione in data 03/02/2016

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

PREMESSO CHE:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito anche “Codice”) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione di tipologie di dati e di operazioni debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a. trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b. raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c. verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d. trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e. conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione di tipologie di dati e di operazioni deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);
- l'articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che, in particolare, possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione e la diffusione;

RITENUTO necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Consiglio dell'Ordine e in particolare le operazioni di comunicazione a terzi e di diffusione;

RITENUTO altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consiglio dell'Ordine deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui al presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTA l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/05 relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario;

ACQUISITO in data 07/12/2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della categoria attraverso la pubblicazione a mezzo affissione presso i locali del Consiglio ed anche nel sito Internet di questo Consiglio dell'Ordine;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

CONSIDERATO che occorre aggiornare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO che, a seguito di successivi interventi legislativi, è necessario provvedere alla ricognizione dei dati trattati con le conseguenti integrazioni;

DELIBERA

di adottare, integrare e aggiornare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali come appresso indicato:

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte di questo Consiglio dell'Ordine nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 8, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. n. 196/2003.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Le operazioni di comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del D.Lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3

Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge citate negli articoli che seguono si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 4

Articolazione del Regolamento

Il presente Regolamento individua i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, seguendo l'elenco della seguente tabella:

N° allegato	Denominazione del trattamento
1	Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso questo Consiglio dell'Ordine
2	Gestione e tenuta dell'Albo degli Avvocati ed elenchi annessi, del Registro dei Praticanti e del Registro dei Praticanti abilitati; dell'Elenco degli Avvocati abilitati alla difesa d'Ufficio e al Patrocinio a spese dello Stato; dell'elenco degli Avvocati abilitati ex art 179-ter Disp. Att. C.p.c
3	Gestione dei dati in materia disciplinare in funzione amministrativa e trasferimento degli stessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina
4	Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale
5	Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni
6	Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza
7	Gestione dei dati in materia di antiriciclaggio - D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante <i>“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione”</i>
8	Gestione dei dati attraverso l'organismo di Mediazione

ARTICOLO 5

Norma di chiusura

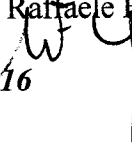
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua delibera di adozione e, a norma dell'articolo 20 D.Lg. 196/2003, comma 4, è aggiornato e integrato periodicamente, adottando adeguate forme di pubblicità (mediante affissione in bacheca e pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Lecce).

Il Consigliere Segretario
Avv. Giulio Farachi

Il Presidente
Avv. Raffaele Fatano



Depositato agli atti del Consiglio in data 08/02/2016



ALLEGATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

Allegato n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso questo Consiglio dell'Ordine

FONTE NORMATIVA

- CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
- CCNL relativo al Personale dirigente del comparto;
- Legge istitutiva del Consiglio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari concernenti il rapporto di lavoro;
- Artt. 409 e ss. c.p.c. (Controversie individuali di lavoro – Tentativi obbligatori di conciliazione);
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni);
- L. 241/1990;
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);
- L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- Codice civile (artt. 2094-2134);
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- L. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei Lavoratori);
- L. 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
- L. 7 febbraio 1990, n. 19; (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti);
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998, n. 286);
- L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- L. 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8

marzo 2000, n. 53);

- L. 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);
- L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata, ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30);
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;
- D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- D.P.C.M. n. 325/88 procedure per l’“attuazione del principio di mobilità” nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
- Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).

*[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]*

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART 68;
- ART. 112.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni dei dati a:

- a) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
- b) enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
- c) compagnie di assicurazioni su richiesta dell'interessato o qualora sia previsto dal contratto di assicurazione;
- d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.lg. n. 165/2001);
- e) uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";
- f) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici);
- g) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata e in uscita (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
- h) Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- i) enti competenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- j) strutture sanitarie competenti per visite fiscali e Medico competente (D.Lg. n. 81/2008);
- k) Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili);
- l) Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.).

Descrizione del trattamento

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati inerenti allo stato di salute per esigenze di: gestione delle risorse umane verifica dell'attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
- dati inerenti allo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti;
- dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

Viale Michele De Pietro n. 3 – 73100 LECCE - TEL. 0832 30.19.07 - FAX 0832 33.19.54 C.F 80001310756

E-MAIL info@ordineavvocatilecce.it – PEC ord.lecce@cert.legalmail.it

SITO www.ordineavvocatilecce.it

- dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività e bandi di concorso), aspettative;
- dati relativi alle convinzioni filosofiche o d'altro genere (obiezione di coscienza, dati di archivio);
- dati idonei a rivelare l'origine etnica ai fini concessione dei benefici previsti dalla legge;
- dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono docenti, dipendenti, collaboratori esterni. Inoltre nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il Collegio di conciliazione, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione e tenuta dell'Albo degli Avvocati ed elenchi annessi, del Registro dei Praticanti e del Registro dei Praticanti abilitati; dell'Elenco degli Avvocati abilitati alla difesa d'Ufficio e al Patrocinio a spese dello Stato; dell'elenco degli avvocati abilitati ex art 179-ter Disp. Att. C.p.c

FONTE NORMATIVA

- Legge istitutiva dell'Ordinamento Professionale: R.d.L. 27 novembre 1933 n. 578 (Ordinamento della Professione di Avvocato); R. d. 22 gennaio 1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato; L. 23 marzo 1940 n. 254 (Modificazione all'ordinamento forense); D. lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (Norme sui Consigli degli Ordini e sui Consigli Nazionali; D.lgs. pres. 21 gennaio 1946 n. 6 (Modificazioni agli ordinamenti professionali); L. 4 marzo 1991 n. 67 (Modifiche al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578); L. 10 giugno 1978 n. 292 (Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette; eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di iscrizione all'Albo degli Avvocati, del Registro dei Praticanti e del Registro dei Praticanti abilitati;
- L. 25 luglio 1985 n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale); L. 27 giugno 1988 n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di avvocato); L. 20 aprile 1989 n. 142 (Modifiche alla disciplina degli esami di avvocato); D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione agli esami di avvocato); L. 4 marzo 1991 n. 67 (modifiche al r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 ed alla legge 24 luglio 1985 n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento della professione di avvocato); D. lgs. 17 novembre 1997 n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali); D.L. 21 maggio 2003 n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense); Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286). L. 26 dicembre 1981 n. 763 (normativa organica per i profughi);
- D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni (T.U. sulle spese di giustizia);
- Art. 197-ter Disp. Att. C.p.c.
- D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul Processo penale a carico dei minori); D. Lgs 28 luglio 1989 n. 272 (Norme di attuazione e coordinamento e

transitorie del D.p.r. 22 settembre 1988 n. 448);

- Artt. 19 e 30 c.p. (Interdizione dall'esercizio della professione);
- Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione);
- Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale);
- Art. 97 c.p.p.;
- Art. 29 Disp Att. C.p.p.;
- Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- L.27 marzo 2001 n.97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- D.Lg. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma organica delle procedure concorsuali);
- 5 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- L. 21 dicembre 1999 n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 Art. 16 (Norme in materia di domicilio professionale).

*[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]*

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART 68;
- ART. 112, comma 2, lett. f).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art.. 4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni dei dati a:

- a) Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense o altri Consigli dell'Ordine Territoriali per i provvedimenti di competenza;
- b) Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense, Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
- c) Istituto pubblico e/o privato previdenziale di competenza;
- d) Uffici Giudiziari competenti.

Descrizione del trattamento

1. Gestione e tenuta dell'Albo

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sensibili concernenti la vita sessuale soltanto in relazione a una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, ai fini della rettifica da parte del Consiglio dell'Ordine dei dati contenuti per legge nell'albo degli Avvocati, registro dei Praticanti, registro dei Praticanti abilitati, elenco Avvocati iscritto nel registro degli abilitati alla difesa d'ufficio ed al gratuito patrocinio, elenco Avvocati delegati alla operazioni di vendita immobiliare ai sensi dell'art. 179-ter Disp. Att. C.p.c.;
- dati giudiziari, rilevanti nella gestione e tenuta nell'albo degli Avvocati, registro dei Praticanti, registro dei Praticanti abilitati, elenco Avvocati iscritti nel registro degli abilitati alla difesa d'ufficio ed al gratuito patrocinio, elenco Avvocati delegati alla operazioni di vendita immobiliare ai sensi dell'art. 179-ter Disp. Att. C.p.c.; tali dati vengono acquisiti al momento della presentazione delle domande di iscrizione ai predetti albi, elenchi e registri e vengono poi esaminati ed aggiornati al fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell'iscritto al predetto Albo o al Registro o Elenco e ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine o sanzioni penali da parte dell'Autorità giudiziaria, che si riflettono sull'attività di gestione e tenuta dell'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine;
- dati sensibili relativi allo stato di salute degli iscritti nell'albo degli Avvocati, registro dei Praticanti, registro dei Praticanti abilitati, elenco Avvocati iscritto nel registro degli abilitati alla difesa d'ufficio ed al gratuito patrocinio, elenco Avvocati delegati alla operazioni di vendita immobiliare ai sensi dell'art. 179-ter Disp. Att. C.p.c.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

Allegato n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione dei dati in materia disciplinare degli iscritti in funzione amministrativa e trasferimento degli stessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina

FONTE NORMATIVA

- Legge istitutiva dell'Ordinamento Professionale: R.d.L. 27 novembre 1933 n. 578 (Ordinamento della Professione di Avvocato); R. d. 22 gennaio 1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato; L. 23 marzo 1940 n. 254 (Modificazione all'ordinamento forense); D. lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (Norme sui Consigli degli Ordini e sui Consigli Nazionali; D. lgs. pres. 21 gennaio 1946 n. 6 (Modificazioni agli ordinamenti professionali); L. 4 marzo 1991 n. 67 (Modifiche al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578); L. 10 giugno 1978 n. 292 (Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette; eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di iscrizione all'Albo degli Avvocati, del Registro dei Praticanti e del Registro dei Praticanti abilitati; eventuali norme speciali in materia disciplinare in relazione all'iscrizione nell'Albo o registri predetti e in materia elettorale, sia in funzione amministrativa che giurisdizionale; Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- Codice deontologico forense, adottato con Delibera del Consiglio nazionale forense del 31 gennaio 2014;
- Codice penale, con particolare riferimento agli articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dall'esercizio della professione); art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione); Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale); Codice di Procedura Penale, con particolare riferimento all'art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;
- L.27 marzo 2001 n.97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni).

*[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]*

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 67;
- ART 68;
- ART. 71.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti: • lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso; • convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere; • vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso; • dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).
OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare: Raccolta: presso gli interessati e presso terzi; Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
Particolari forme di trattamento: Comunicazioni dei dati a: a) Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Distrettuale di Disciplina, Cassa Forense o altri Consigli dell'Ordine Territoriali per i provvedimenti di competenza; b) Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense, Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l'interessato svolge determinate funzioni, ove indispensabile; c) Uffici Giudiziari competenti.
Descrizione del trattamento Nell'esercizio dell'attività amministrativa del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine può acquisire dall'interessato, da enti pubblici, dagli uffici giudiziari o da terzi dati sensibili e giudiziari del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o di terzi.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 4
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale
FONTE NORMATIVA Legge istitutiva del Consiglio nazionale e/o Territoriale e sue integrazioni e modificazioni, norme regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia di amministrazione e contabilità dei Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali – ove previste. <i>[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]</i>
RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO Sono contenute nel seguente articolo del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196): • ART. 65.
TIPI DI DATI TRATTATI Dati sensibili e giudiziari concernenti: • lo stato di salute; • convinzioni politiche e sindacali; • dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).
OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare: Raccolta: presso gli interessati e presso terzi; Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
Particolari forme di trattamento: Diffusione: limitatamente ai risultati elettorali.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

Viale Michele De Pietro n. 3 – 73100 LECCE - TEL. 0832 30.19.07 - FAX 0832 33.19.54 C.F 80001310756

E-MAIL info@ordineavvocatilecce.it – PEC ord.lecce@cert.legalmail.it

SITO www.ordineavvocatilecce.it

Descrizione del trattamento

Il trattamento concerne i dati indispensabili allo svolgimento delle elezioni e alla gestione dei componenti degli organi elettivi dei componenti degli organi del Consiglio dell'Ordine di Lecce, anche in relazione anche l'applicazione dei vari istituti previsti dalla normativa di riferimento (gestione economica ed organizzativa).

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

**Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti
e gestione delle iscrizioni**

FONTE NORMATIVA

- Legge istitutiva dell'Ordinamento Professionale e sue integrazioni e modificazioni, norme regolamentari, nonché eventuali norme integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione all'Albo degli Avvocati, Registro dei Praticanti e Registro dei Praticanti abilitati;
- norme inerenti i procedimenti per la tenuta dell'Albo e dei Registri sopra indicati – ove previste;
- norme recanti disposizioni in materia di modifica dello status di iscritto all'Albo e Registri sopra indicati;
- Eventuali norme specifiche sulla formazione obbligatoria per gli iscritti al Consiglio dell'Ordine;
- Regolamento formazione continua approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014, n. 6.

*[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]*

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 68 comma 2 lett. e);
- ART. 95.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

Particolari forme di trattamento:

Comunicazioni a:

- a) Consigli/Collegi professionali;
- b) Scuole di aggiornamento professionale;
- c) Scuole di formazione;
- d) Gestori strutture immobiliari, ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici;
- e) Sistema “Riconosco” per la gestione automatizzata dei crediti formativi.

Descrizione del trattamento

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

- dati sulla salute relativi agli iscritti all'Albo e/o ai Registri sopraindicati diversamente abili, ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici (es. per il superamento delle barriere architettoniche per giungere alle aule di lezione o ai fini dell'esonero);
- dati sulla salute e giudiziari anche ai fini di un eventuale controllo sulle autocertificazioni e di eventuali esoneri dal versamento delle quote di iscrizione, per la frequenza delle lezioni, nonché per la fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse allo svolgimento dei calendari delle lezioni.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

Attività: gestione del contenzioso per finalità di azione e di difesa dell'Ente in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria, di giurisdizione amministrativa o contabile nonché in sede stragiudiziale e per consulenza o per accertamento resa nel rispetto dei compiti istituzionali ad Enti pubblici e privati.

FONTE NORMATIVA

- Legge istitutiva dell'Ordinamento Professionale e sue integrazioni e modificazioni, nonché eventuali norme integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione all'Albo degli avvocati, Registro dei Praticanti, Registro dei Praticanti abilitati; Codice Civile; Codice di Procedura Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale;
- R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato);
- R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
- L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali);
- L. 689/81 (Modifiche al sistema penale);
- D.Lg. 285/1992 (Codice della Strada);
- D.Lg. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario); D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria);
- D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59);
- L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
- D.Lg. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa);

- L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- D.Lg. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260);
- C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
- Regolamento consiliare per il pagamento delle tasse annuali.

*[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]*

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 67;
- ART. 71.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;

Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.

Particolari forme di trattamento:

Ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici, comunicazioni a:

- a) Autorità giurisdizionale di qualsiasi ordine e funzione, arbitri, Amministrazioni interessate o controinteressate nei vari contenziosi anche ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato in sede consultiva;
- b) Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;
- c) Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni;
- d) Altri Consigli/Collegi professionali, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali e assicurativi coinvolti nel contenzioso.

Descrizione del trattamento

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire ai difensori e all'Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli interessi della difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso il Consiglio dell'Ordine.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 7
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione dei dati in materia di antiriciclaggio
FONTE NORMATIVA • D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione”. <i>[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]</i>
RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196): • ART. 66; • ART. 67.
TIPI DI DATI TRATTATI Dati sensibili e giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare: Raccolta: dagli iscritti, dati trasmessi dal Comitato di sicurezza finanziaria, Guardia di finanza e DIA (Direzione Investigativa Antimafia), ed altre autorità; Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
Particolari forme di trattamento: Comunicazioni a:

- a) UIF;
- b) Guardia di finanza e DIA (Direzione Investigativa Antimafia);
- c) altri organi investigativi.

Descrizione del trattamento

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nell'esercizio delle nuove funzioni degli Ordini attribuite ai sensi del d.lgs. n. 231/07. In particolare, questo prevede:

- la segnalazione d'operazione sospetta dai propri iscritti e la trasmissione alla UIF priva del nominativo del segnalante, nonché la custodia del nominativo del segnalante per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3 d.lgs. n. 231/07 (richiesta di informazioni da parte di UIF, Guardia di finanza e la DIA); eventuale inoltro (art. 48, d.lgs. n. 231/07) della segnalazione agli organi investigativi;
- l'attività di controllo (art. 53 d.lgs. n. 231/07) sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- la comunicazione dei provvedimenti ex art. 60 d.lgs. n. 231/07.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Allegato n. 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione dei dati attraverso l'Organismo di Mediazione

Gestione del procedimento di mediazione affidata all'Organismo di mediazione costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce che, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, designa un mediatore o più mediatori ausiliari al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

FONTE NORMATIVA

- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – attuazione dell'articolo 60, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e disposizioni attuative;
- Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione;
- Legge 9 agosto 2013, n. 98.

*[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]*

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

- Finalità connesse alla gestione delle procedure di mediazione e conciliazione;
- Finalità connesse all'analisi per rilevazioni di tipo statistico e di controllo relative ai servizi erogati (D.Lgs. n. 28/2010 del 4 marzo 2010 e Decreto 6 luglio 2011 n. 145);

Altre rilevanti finalità di interesse pubblico sono contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):

- ART. 71, comma 1, lett. b).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili e giudiziari concernenti:

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;

- vita sessuale;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi*;

Elaborazione: in forma cartacea e automatizzata e altre operazioni ordinarie.

*[*per il tramite dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecce sito alla via Brenta c/o Tribunale di Lecce*]*

Particolari forme di trattamento:

Comunicazione alle parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali laddove indispensabile, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito e nel rispetto del d.lgs. n. 28/2010.

In particolare, comunicazioni a:

- a) Mediatori;
- b) Avvocati e Parti coinvolte nelle procedure di soluzione delle controversie;
- c) Altri professionisti (consulenti tecnici, traduttori o stenotipisti incaricati specificamente) incaricati rispettivamente dalle Parti;
- d) persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto;
- e) soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme quali forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza e altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.58, comma 2, del D.lgs 196/2003 per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Descrizione del trattamento

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Organismo di Mediazione e Conciliazione.

L'Organismo di mediazione tratta i dati sensibili e giudiziari forniti dalle Parti nell'ambito dell'attività di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. In particolare, all'atto di presentazione della domanda di mediazione (attraverso il deposito di un'istanza che reca l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa), l'organismo designa un mediatore presente nel proprio elenco che si adopera affinché le Parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Nel caso in cui sia indispensabile, l'accordo amichevole o la proposta di conciliazione formulata dal mediatore possono contenere dati sensibili e giudiziari relativi alle parti o a terzi. Il processo verbale formato dal mediatore con allegato l'accordo amichevole ovvero l'indicazione della proposta (anche nel caso in cui la conciliazione non riesca) è depositato presso la segreteria dell'Organismo e le parti possono richiederne copia anche ai fini dell'omologazione da parte del tribunale.

PER COPIA CONFORME

LECCE, 10/02/2016

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Giulio Farachi)

